

ALLEGATO 2

Fac-simile POLIZZA FIDEIUSSORIA
/ FIDEIUSSIONE BANCARIA

**POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA
AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 3, DEL DPR 633/1972**

Rilasciata a _____ (Rappresentante
fiscale) (c.f. e p.iva _____) (in seguito denominato/a "Contraente")

Domiciliato/a in _____ via/p.zza _____ n.

Fino alla concorrenza di € _____,
(euro _____/____)

a favore dell'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di

PREMESSO

- che il Contraente è residente nel territorio dello Stato ed intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale di cui all'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- che con decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 dicembre 2024 sono individuati i criteri al ricorrere dei quali il rappresentante fiscale può assumere tale ruolo previo rilascio di idonea garanzia, graduata anche in relazione al numero di soggetti rappresentati;
- che il Contraente intende assumere la rappresentanza di un numero di soggetti da _____ a _____;
- che il Contraente pertanto è tenuto alla presentazione di garanzia per un valore massimale minimo di € _____ e della durata minima di 48 mesi dalla data di presentazione della garanzia presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale;

CIÒ PREMESSO

- _____ (in seguito denominata
"Società o Banca"), codice fiscale/p.iva _____ con sede in
_____ tel. _____, PEC
_____, e, per essa, _____, nato a
_____, il _____, nella sua qualità di _____, domiciliato
per la carica presso la sede della Società/Banca, in regola con il disposto della legge 10 giugno
1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce
fideiussore del Contraente; il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa,
dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a
favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di _____, nella
persona del direttore pro tempore, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia
del pagamento dell'importo di € _____;
e fino alla data del _____.

CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo complessivo garantito, il pagamento totale o parziale delle somme dovute all'Amministrazione finanziaria a seguito di atti amministrativi notificati entro il periodo di validità del presente contratto.

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria a favore del direttore pro tempore dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente ha la validità di 48 mesi dalla data di presentazione presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; l'Agenzia delle entrate comunica alla Direzione Generale dell'Intermediario/alla Filiale – Direzione della Banca la data di presentazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.

Art. 3 – Importo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo di € _____. L'importo della garanzia sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante.

Art. 4 – Inadempimento del Contraente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Contraente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Contraente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Contraente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

Art. 6 – Rinuncia alla preventiva escussione

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente di cui all'articolo 1944 del Codice Civile.

Art. 7 – Surrogazione

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Contraente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

Art. 8 – Forma delle comunicazioni

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversia fra Società o Banca e Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di _____.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA _____

IL CONTRAENTE _____

LA SOCIETÀ/BANCA _____

Si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 9 ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ/BANCA _____